

23 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Dal decreto “Sostegni” contributo a fondo perduto anche ai titolari di reddito agrario

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Il decreto “Sostegni”, DL n. 41/ 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, denota un cambio di rotta rispetto alle intenzioni originarie dell’Esecutivo.

Infatti, a differenza della prima versione circolata in bozza, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 spetterà anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario. Si tratta delle imprese individuali e delle società semplici che esercitano le attività agricole nei limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR.

Tali soggetti, pur non producendo reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le definizioni del TUIR, sono «operatori economici» titolari di partita IVA.

Condizioni di accesso alla misura- Al fine di fruire del beneficio, occorre innanzitutto che la partita IVA del contribuente sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che non risulti attivata successivamente.

Mentre per i titolari di redditi d’impresa la norma prevede come condizione di fruizione del beneficio il limite massimo di ricavi o compensi di 10 milioni di euro, per i titolari di reddito agrario non vengono posti limiti. Ciò in quanto non è verosimile che tali redditi possano in alcun modo raggiungere la predetta soglia.

Analogamente a quanto richiesto per gli altri imprenditori, anche per la particolare tipologia di contribuenti è prevista la condizione del calo minimo del 30% dell’ammontare medio mensile di “fatturato e corrispettivi” realizzato nel 2020 rispetto al volume realizzato nel 2019. Tale ultimo requisito non è richiesto qualora il soggetto richiedente abbia intrapreso l’attività economica a partire dal 1° gennaio 2019.

Come ottenerlo- Il contributo a fondo perduto, che non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dovrà essere richiesto mediante apposito canale telematico che sarà attivo sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario delegato all’utilizzo del cassetto fiscale.

A differenza della precedente edizione del decreto “Rilancio”, l’importo del contributo a fondo perduto del D.L. “Sostegni” potrà, a scelta irrevocabile del contribuente, essere fruito anche nella forma di credito d’imposta utilizzandolo in compensazione tramite modello F24.

Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato al 60° giorno successivo alla data in cui sarà attiva la predetta procedura telematica.

Sarà diramato apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate al fine di rendere note le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione ed ogni altro elemento utile al fine

di poter richiedere di beneficiare della misura.

Misura del beneficio – Il contributo a fondo perduto concedibile sarà calcolato in misura percentuale sulla differenza tra ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 rispetto al medesimo ammontare medio 2019 secondo cinque aliquote che variano in ragione della soglia di “ricavi e compensi” realizzati nel 2019: 60% per i soggetti che non abbiano superato la soglia dei 100.000 euro, 50% se sia stata superata la detta soglia ma non quella di 400.000 euro, 40% oltre la soglia di 400.000 e fino ad un milione, 30% superato il milione ed entro i 5 milioni e 20% in caso di superamento di detto limite ed entro i 10 milioni.

In ogni caso gli aventi diritto otterranno il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 euro se persone fisiche e 2.000 se soggetti diversi. Non potrà comunque eccedere l'importo di 150.000 euro.

Nella misura minima saranno ammessi al beneficio coloro che hanno avviato l'attività imprenditoriale a decorrere dal 1° gennaio 2020 non potendosi valutare il calo rispetto al 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, invece, sebbene non sia richiesto il rispetto del requisito della contrazione del fatturato, si deve procedere con i calcoli. Difatti la norma specifica che, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile 2019, si deve tener conto dei mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Ciò significa che si dovrà procedere comunque alla comparazione tra i volumi d'affari medi mensili 2019 e 2020 il cui raffronto potrebbe comportare la fruizione del beneficio in misura superiore alle soglie minime.

È da notare che il legislatore, probabilmente per una svista, non ha considerato che la tipologia reddituale in esame si colloca nella categoria dei redditi fondiari per la cui determinazione “ricavi o compensi” non assumono alcuna rilevanza. È pertanto logico ritenere che le predette soglie per la determinazione della percentuale spettante devono, nell'ipotesi in esame, ritenersi riferite al volume d'affari.

La gran parte delle attività agricole, in base alle colture praticate, produce entrate esclusivamente in determinati periodi che potrebbero ricadere anche a cavallo d'anno. Alla luce di tale particolarità, per il comparto della produzione primaria, sarebbe stato certamente più appropriato prendere a riferimento il fatturato medio mensile delle ultime due annate agrarie anziché degli ultimi due anni solari per la verifica della contrazione delle vendite.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

26 febbraio 2021 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN
AGRICOLTURA 2021

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it